

CIRCOLARE N. 11/2011

Gent.mi Clienti
Loro sedi

Oggetto: Il regime dei minimi dal 2012

Con la presente Vi informo che dall'1/1/2012 entra in vigore il "nuovo" regime dei minimi così come previsto dall'art. 27 del D.L. 98/2001 (c.d. "Manovra correttiva").

Innanzitutto va precisato che il nuovo regime dei minimi, previsto per le persone fisiche che iniziano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, si applica:

- **per il periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività e per i 4 successivi;**
- **anche oltre i 4 anni successivi e fino all'anno in cui il contribuente compie 35 anni.**

La norma prevede che **i contribuenti che hanno iniziato l'attività prima dell'1/1/2008 sono automaticamente espulsi dal regime dei minimi dal 2012.**

Vi sono 3 nuove condizioni, che si aggiungono a quelle già previste per i "vecchi" minimi, da rispettare da chi inizierà un'attività dal 2012 e anche da coloro che l'hanno intrapresa nel periodo 1/1/2008-31/12/2011:

- il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio attività, un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- se l'attività costituisce il proseguimento di un'impresa esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi dell'anno precedente non deve essere superiore a Euro 30.000;
- l'attività esercitata non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un'altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte/professione).

Si ricordano i requisiti già previsti per accedere al "vecchio" regime dei minimi e che devono ancora essere rispettati:

- nell'anno precedente: sia rispettato il limite di Euro 30.000 di ricavi/compensi percepiti, non siano effettuate cessioni all'esportazione e non siano state sostenute spese per il personale;
- nel triennio precedente: sia stato rispettato il limite di Euro 15.000 dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali;
- il contribuente non si deve avvalere di regimi speciali Iva; deve essere residente in Italia; non deve effettuare in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili; non deve essere socio/associato di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti.

Il nuovo regime dei minimi prevede le seguenti semplificazioni:

- **imposta sostitutiva di Irpef e addizionali 5%;**
- **esclusione da Iva, Irap, studi di settore e tenuta delle scritture contabili.**

Segnalo che i soggetti che, pur avendo i requisiti per aderire all'attuale regime dei minimi, non possono accedervi dal 2012 sulla base delle nuove condizioni imposte sopra descritte, è previsto un **regime residuale**

UMBERTO GIUPPONI
Dottore Commercialista

che comporta la tassazione dei redditi con le ordinarie aliquote Irpef e addizionali, l'esclusione dall'Irap e dalla tenuta delle scritture contabili: quindi dal 2012 questi soggetti dovranno esporre l'Iva nelle fatture emesse (e di conseguenza potranno detrarre l'Iva sugli acquisti) e dovranno eseguire il conguaglio Iva solo in sede di liquidazione annuale; saranno inoltre soggetti agli studi di settore.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, mi è gradita l'occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.

Bergamo, 19 ottobre 2011

Dott. Umberto Giupponi